NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 40

Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie

Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 38 e 39, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattie gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione sulla vita, quando: le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilita' con criteri attuariali; sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza; sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza; sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione; sia prevista in polizza la possibilita' di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto. Quando l'assicurazione malattie di cui al presente articolo e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilita' si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati cosi' ottenuti.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-40-disposizioni-particolari-per-l-assicurazione-malattie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it